

N. R.G. 12702/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio dell' 1 dicembre 2022, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	(PRESIDENTE)
Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI	(GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI	(GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 12702/2013, promossa da:

OUBBAD MOHAMED

rappresentato e difeso dall'Avv. Marco PINOTTI

ATTORE

contro

ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA

rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro BERTUCCINI

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, ed in particolare:

“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

In via preliminare

Sospendere l'esecuzione e l'efficacia della delibera di esclusione qui impugnata e conseguentemente ordinare alla Società Cooperativa Alice l'immediata reintegra di



Oubbad Mohamed quale socio della Cooperativa e conseguente ulteriore assegnazione dello stesso alle medesime mansioni di fatto svolte al momento dell'esclusione

Nel merito

Accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di esclusione del socio Oubbad Mohamed poiché nulla e/o inefficace poiché infondata in fatto ed in diritto e/o per violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o regolamentari;

Revocare la delibera del CdA della Società Cooperativa Alice in data 9/05/2013 con la quale è stata deliberata l'esclusione del socio Oubbad Mohamed, e ordinare la reintegra del socio medesimo nella compagine sociale con la conseguente ulteriore riassegnazione dello stesso alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione e alla reintegra nello status di socio della Cooperativa;

Condannare la Società Cooperativa Alice al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi a favore dell'esponente Oubbad Mohamed nella misura di € 10.000,00 o in quella meglio vista di giustizia, oltre interessi legali dalla data della presente domanda al saldo. Vinte le spese."

Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di risposta, ed in particolare:

"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale Ill.mo adito:

a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della parte attrice ex art. 2533 c.c. e/o ex art.12 dello Statuto Sociale e conseguentemente respingere le domande tutte dalla stessa avanzate;

b) subordinatamente al punto che precede, per il solo caso di mancato suo accoglimento, accertare e dichiarare la propria incompetenza e/o l'improponibilità della domanda stante l'operatività della clausola compromissoria ex artt. 12 e 45 Statuto sociale.

c) in ulteriore subordine, comunque rigettare poiché inammissibili e/o comunque infondate e/o non provate le domande tutte proposte da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Mohamed OUBBAD conveniva in giudizio ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA affinché: preliminarmente venisse sospesa l'esecuzione e l'efficacia della delibera di esclusione del socio dalla società, con conseguente ordine di reintegrazione dell'attore all'interno della cooperativa ed assegnazione dello stesso alle medesime mansioni cui era adibito al momento dell'esclusione; nel merito, venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della delibera di esclusione del socio, poiché nulla e/o inefficace in quanto infondata in fatto e in diritto



e/o adottata in violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o regolamentari; venisse revocata la delibera di esclusione di Mohamed OUBBAD, adottata dal Consiglio di amministrazione della ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA in data 09.05.2013, con conseguente reintegra del socio nella compagine sociale (con ri-acquisizione dello *status* di socio della cooperativa) ed assegnazione dello stesso alle medesime mansioni cui era adibito al momento dell'esclusione; la ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti, da liquidarsi in favore dell'attore nella misura di € 10.000,00 o in quella diversamente quantificata secondo giustizia.

A tal fine esponeva:

- di essere stato socio-lavoratore, con qualifica di operaio movimentatore di livello VI Junior (Doc. 2), della ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA dall' 01.04.2012 (Doc. 1);
- di aver ricevuto, in data 29.04.2013, lettera raccomandata del 19.04.2013 (Doc. 3), in cui la ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA disponeva la sua sospensione dal lavoro in via cautelare: in particolare, al lavoratore veniva contestato di essere stato filmato dall'impianto di sorveglianza presente all'interno del magazzino della Società (committente) Cooperativa Centrale Adriatica di Reggio Emilia, sito in via Ragazzi del '99, nell'atto di sottrarre, durante l'orario di servizio, nelle giornate del 30 marzo, 06-08-09 aprile 2013, alcuni pezzi di Parmigiano Reggiano DOP 36 mesi, talune confezioni di yogurt e di dessert Danette;
- di essere stato escluso dalla società, con successiva comunicazione del 09.05.2013 (Doc. 4), previa delibera del Cda (con contestuale interruzione del rapporto associativo), in forza degli artt. 12 dello Statuto sociale e 8 del Regolamento Interno;
- di avere impugnato tempestivamente il licenziamento con comunicazione del 03.05.2013, redatta a cura della FILT-CGIL di Reggio Emilia, all'interno della quale si richiedeva fissarsi un incontro per comprendere i motivi della contestazione disciplinare del 19.04.2013, ma il tentativo di conciliazione sortiva esito negativo;
- che l'esclusione del socio dalla società cooperativa era regolamentata dall'art. 2533 c.c. e che nel caso di specie il comportamento dell'attore non integrava alcuna delle fattispecie normative ivi previste;
- che l'attore non si era mai reso responsabile dei comportamenti contestati e che nei giorni 06-08-09 aprile 2013 egli era in ferie nel proprio paese d'origine, come era dimostrato dal piano ferie aziendale (Doc. 6) e dalle copie del passaporto contenenti i timbri di entrata ed uscita dal Marocco (Doc. 7), già trasmessi alla ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA con lettera raccomandata del 25.05.2013 (Doc. 8);
- che, quindi, la contestazione disciplinare diretta all'attore era assolutamente infondata e che, quindi, l'esclusione del socio Mohamed OUBBAD dalla ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA dovesse considerarsi illegittima.

Si costituiva in giudizio ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA, chiedendo, *in primis*, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice, in ossequio agli artt. 2533 c.c. e 13 dello Statuto Sociale, con conseguente reiezione delle domande dalla stessa



avanzate; subordinatamente, di dichiarare l'incompetenza dell'Ufficio adito, o comunque l'improponibilità della domanda, in forza dell'operatività della clausola compromissoria di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 45 dello Statuto Sociale; in ulteriore subordine di rigettare le domande proposte da parte attrice, poiché inammissibili e/o infondate e/o non provate.

A tal fine esponeva:

- che nel periodo Marzo-Aprile 2013 l'attore svolgeva le proprie mansioni presso il magazzino della società committente Centrale Adriatica e che, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, il personale della committente aveva constatato diversi ammanchi di merce ed in particolare: in data 30.03.2013 n. 4 pezzi di Parmigiano Reggiano DOP 30 mesi e n. 4 pezzi di yogurt Yomo; in data 06.04.2013 n. 2 pezzi di yogurt Lc1 e n. 2 pezzi di Parmigiano Reggiano DOP 36 mesi; in data 08.04.2013 n. 4 pezzi di Dessert Danette; in data 09.04.2013 n. 4 pezzi di yogurt magro Coop bianco;
- che in seguito a tali eventi, il personale della società committente e della società appaltatrice, visionati i filmati della video-sorveglianza, aveva appurato che responsabili dei furti erano dei soci lavoratori della ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA, tra cui anche Mohamed OUBBAD, "i quali occultavano la predetta merce sulla propria persona";
- che, a seguito di tali fatti, la società committente Centrale Adriatica aveva riferito (Doc.1) di aver proposto formale denuncia-querela (Doc. 2) nei confronti dei lavoratori identificati come responsabili dei fatti di cui sopra, da cui originava un procedimento penale promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia;
- che, quindi, nella seduta del 09.05.2013, il Cda di ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA aveva deliberato l'esclusione di Mohamed OUBBAD dalla compagine sociale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, e che ciò era stato comunicato all'attore con raccomandata pervenuta in data 24.05.2013 (Doc. 3);
- che nessuna difesa era stata articolata da parte attrice con riguardo all'addebito del 30.03.2013;
- che lo statuto della società (doc. 4), richiamato espressamente tanto dalla domanda di ammissione alla cooperativa presentata dall'attore, quanto dalla conseguente lettera di assunzione, era pacificamente applicabile nei confronti di Mohamed OUBBAD, con conseguente operatività nel caso di specie della clausola compromissoria ivi contemplata;
- che, quindi, incardinando il giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, l'attore era incorso nella decadenza dall'opposizione alla delibera di esclusione, stante l'inutile decorso del termine di 60 giorni ai fini della presentazione della domanda di arbitrato, in contrasto con quanto previsto dall'art. 13 dello statuto, nonché dall'art. 2533 c.c.;
- che, tanto l'email proveniente dal sindacato del 03.05.2013, quanto la raccomandata a firma dell'avvocato di parte attrice del 28.05.2013, erano inidonee ad integrare rituale impugnazione della delibera di esclusione, principalmente perché contenevano una



generica contestazione, senza alcun riferimento all'impugnazione della delibera di esclusione;

- che, subordinatamente al mancato accoglimento della pronuncia di decadenza nei termini enunciati, in forza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto, dovesse comunque accertarsi il difetto di giurisdizione ovvero l'incompetenza del Giudice adito;
- che erano comunque sussistenti i presupposti dell'esclusione del socio, nonostante questi fosse stato eventualmente assente dal magazzino nei giorni 06-08-09 aprile 2013, non essendogli stati contestati atti di furto in relazione a tutte le date indicate; peraltro l'attore non aveva negato di essere stato presente sul luogo di lavoro il 30.03.2013, cosicché i furti commessi in questa sola giornata sarebbero stati sufficienti a legittimare il provvedimento di esclusione, in ossequio all'art. 12 dello Statuto sociale;
- che il comportamento di Mohamed OUBBAD aveva non solo causato un danno economico immediato alla Cooperativa, ma anche leso l'immagine dei soci, instillando nella società committente Centrale Adriatica un sentimento di diffidenza, "con il rischio concreto di perdere l'appalto".

La fase istruttoria si svolgeva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la produzione di alcuni documenti e l'assunzione di prove orali (testimonianze ed interrogatorio formale del convenuto).

Quindi, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 05.05.2016, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Con ordinanza del 14.12.2016 il Collegio, ritenuto necessario attendere l'esito del processo penale per l'accertamento dei fatti contestati in quella sede, presupposto logico ai fini della pronuncia sulla validità della delibera di esclusione del socio, disponeva la sospensione del giudizio fino alla definizione del processo penale.

Questa interveniva con la pronuncia della sentenza n. 1211/2021 del 12.07.2021, divenuta irrevocabile in data 26.11.2021, che dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Successivamente, parte attrice depositava ricorso ex art. 297 c.p.c., ai fini della prosecuzione del presente giudizio.

Con ordinanza del 04.03.2022 il Giudice fissava udienza di prosecuzione del processo, quindi, con successiva ordinanza dell'11.10.2022, dopo aver provveduto sulle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando ad esse, come richiesto, un termine per brevi memorie di replica.

Motivi della decisione

All'esito della disamina degli atti e documenti di causa, deve ritenersi infondata la prospettazione di parte attrice con riguardo alle circostanze addotte a fondamento della domanda volta ad accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di esclusione del socio, adottata dal CdA della Società Cooperativa ALICE in data 09.05.2013, cosicché non possono essere accolte le domande di revoca della medesima delibera e di reintegrazione dell'attore nella compagine sociale.

Preliminarmente deve affermarsi la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, non potendo ritenersi operante nel caso di specie la clausola compromissoria prevista dagli artt. 13 e 45 dello Statuto Sociale.

Difatti, tali disposizioni, che prevedono la devoluzione al collegio arbitrale delle controversie tra i soci e la cooperativa, in merito alle delibere di recesso ed esclusione dei soci (art. 13), e di quelle *“relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio”* (art. 45, comma 1 lett. b), devono essere lette ed interpretate in combinato disposto con gli artt. 7 e 45 comma 2 dello Statuto.

Da un lato, l'art. 7 comma 1, rubricato *“domanda di ammissione”*, dispone che: *“Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda di ammissione scritta che dovrà contenere [...] f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto”*; dall'altro, l'art. 45 comma 2, richiamato da parte convenuta a supporto della propria eccezione di incompetenza, riporta che: *“La clausola arbitrale [...] è estesa a tutte le categorie di soci [...]. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione”*.

Ebbene, non risulta dimostrato in atti che l'attore, Mohamed OUBBAD, nella sua qualità di socio della Società Cooperativa ALICE dall' 01.04.2012 (Doc. 1), abbia mai, in ossequio a quanto lapidariamente previsto dallo Statuto, espressamente e separatamente accettato la clausola compromissoria, dovendo escludersi pertanto che questa possa trovare applicazione nei suoi rapporti con la cooperativa. Né può ritenersi, come anche sostenuto da parte convenuta, che la clausola *de qua* possa essere stata accettata dal socio *aliunde*, oralmente o per fatti concludenti, non solo perché nulla è stato provato a riguardo, ma perché tale possibilità è radicalmente esclusa dal combinato disposto di cui agli artt. 808 c.p.c. e 1341 c.c., che prescrivono, ai fini della validità della clausola compromissoria, il requisito della forma scritta *ad substantiam*.

Al riguardo deve poi ritenersi inconferente la giurisprudenza richiamata da parte convenuta, secondo la quale, per il soddisfacimento del requisito della forma scritta prevista dall'art. 808 c.p.c., ai fini dell'operatività della clausola compromissoria, è sufficiente che il socio della cooperativa sottoscriva la domanda di ammissione alla società, con correlativa approvazione dello Statuto. Difatti, tale assunto, valevole in generale, ove le parti nulla dispongano sul punto, non può orientare la decisione del



giudice nel caso *de quo*, essendosene esclusa l'operatività a monte, per espressa volontà statutaria, consacrata *in primis* nell'art. 7 dello Statuto, che richiede appunto *“la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale”*.

In ultimo, non può accogliersi la tesi sostenuta dalla convenuta, secondo la quale *“la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale”*, di cui all'art. 7 dello Statuto, si sarebbe profilata quale mero *“requisito contenutistico della domanda di ammissione”*, finalizzata esclusivamente all'assunzione della qualità di socio da parte dell'attore. Secondo la ricostruzione della convenuta, una volta ultimato l'*iter* di ammissione del socio (con instaurazione del rapporto di lavoro, v. Doc. 2 atto di cit.), nonostante la mancata accettazione della clausola compromissoria (e spirato il termine di impugnazione della delibera di ammissione), la prescrizione contrattuale di cui si discorre (relativa all'espressa e separata accettazione della clausola compromissoria), avrebbe esaurito i suoi effetti. La delibera di ammissione del socio, in altri termini, avrebbe avuto *“efficacia sanante”* del difetto di accettazione della clausola compromissoria, con conseguente applicabilità, nei rapporti tra il socio e la cooperativa, dello Statuto nella sua integralità, comprese le clausole di devoluzione della competenza al collegio arbitrale.

Siffatta tesi non può essere accolta, non essendo configurabile che la medesima parte contrattuale (la società) predisponga unilateralmente il contenuto del contratto (nel caso di specie, sotto forma di statuto sociale, insuscettibile di modifica da parte del singolo socio), per poi disattendere le specifiche condizioni dalla stessa fissate per l'operatività della clausola compromissoria, pretendendo infine di ritenerla egualmente efficace ed operante nel caso concreto, nonostante la mancata attivazione delle condizioni previste. Deve ritenersi, piuttosto, che il socio Mohamed OUBBAD sia stato ammesso all'interno della Società Cooperativa ALICE *“a prescindere”* dall'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria, poiché ritenuta, nei fatti, non rilevante ai fini dell'instaurazione del rapporto sociale, e dunque non operante, in forza della rinuncia, per fatti concludenti, alla sua applicazione da parte della società nei riguardi del socio.

Affermata la competenza del Tribunale di Bologna, deve pure essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, in ragione del mancato avvio della procedura arbitrale nel termine di 60 giorni, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Esclusa la competenza del Collegio arbitrale per i motivi di cui sopra, trova applicazione l'art. 2533 c.c., che prevede un analogo termine per la proposizione al Tribunale dell'opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio.

Al riguardo, si consideri che il socio escluso da una società cooperativa, il quale, dedotta l'inoperatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, non ritenga di dover instaurare il procedimento arbitrale, *“è tenuto, in ogni caso, a proporre l'opposizione all'esclusione dinanzi al tribunale nel rispetto del termine decadenziale previsto”* dalla legge (Cassazione civile sez. I, 03/04/2014, n. 7877).



Nel caso in esame, la delibera di esclusione del socio Mohamed OUBBAD, dalla Società Cooperativa ALICE, è stata assunta in data 09.05.2013 ed è stata inoltrata al destinatario con raccomandata spedita il 09.05.2013, pervenuta il 24.05.2013 (Doc. 3 comparsa di cost.).

Poiché l'atto di citazione veniva notificato alla convenuta in data 03.07.2013, deve escludersi che l'attore sia incorso nella decadenza dall'impugnazione.

Entrando nel merito dei fatti relativi all'esclusione del socio Mohamed OUBBAD dalla cooperativa, che ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, si osserva che la vicenda originava da formale denuncia-querela (doc. 2 comparsa di risp.), sporta da Massimo Bongiovanni, nella sua qualità di legale rappresentante della società cooperativa Centrale Adriatica (committente di Unilog Group s.p.a.- appaltatrice-, a sua volta committente della Società Cooperativa ALICE -subappaltatrice-), ricevuta in data 18 aprile 2013 dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Nella querela si dava atto che, nelle date 30.03.2013 e 06/08/09.04.2013, a seguito di alcuni controlli inventariali, erano stati riscontrati diversi ammanchi di beni presso il magazzino sito in via Ragazzi del '99 n. 1/A di Reggio Emilia (ove Mohamed OUBBAD svolgeva l'attività lavorativa sin dal 01.04.2012: Doc. 2 atto cit.). In seguito a tali eventi, Roberto Nesti (Responsabile della *security* della società cooperativa Centrale Adriatica) visionava i filmati della video-sorveglianza con Claudio Ferrari (direttore generale operativo di Unilog Group s.p.a), dai quali emergeva che quattro soci lavoratori della Società Cooperativa Alice, riconosciuti da Claudio Ferrari nelle persone di Errafa Younnes, OUBBAD Mohamed, Cisse Alpha ed Ajjaoui Mohamed, "asportavano la merce di cui sopra, occultandola dapprima nel carrello e, in seguito, sulla propria persona". Il giorno successivo la società cooperativa Centrale Adriatica comunicava alla Unilog Group s.p.a. l'accaduto, asserendo che i soci identificati non erano più graditi presso la committente, con esplicita richiesta di non comandarli in servizio (doc.1 comparsa di risp.). Seguiva la raccomandata, inoltrata dalla Società Cooperativa ALICE ad OUBBAD Mohamed in data 19.04.2013, contenente la contestazione disciplinare, in cui si riportava che "gli ammanchi riscontrati nei giorni 30 marzo e 06, 08, 09 aprile u.s. risultano essere stati accertati ed a Lei imputati grazie a riscontri video", disponendosi la sua sospensione cautelare dal lavoro con effetto immediato (Doc. 3 atto di cit.). In data 09.05.2013 la società convenuta inoltrava a OUBBAD Mohamed raccomandata avente ad oggetto la "comunicazione di esclusione dalla qualità di socio e conseguente risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato" (Doc. 4 atto di cit.; Doc. 3 comparsa di risp.). Si evidenziava che il Consiglio di amministrazione, "preso atto della comunicazione di Centrale Adriatica ricevuta in 19 aprile 2013, con la quale informava la Cooperativa di aver ripreso il socio, durante l'orario di servizio, sottrarre merce di Sua proprietà e di aver proceduto nei suoi confronti a sporgere regolare denuncia; preso atto nella medesima comunicazione della volontà di Centrale Adriatica di non voler avvalersi più della collaborazione del socio presso i propri magazzini, riservandosi di adire le vie legali nei confronti della Società Cooperativa Alice per responsabilità contrattuale;



accertata l'effettiva riconducibilità di tale addebito alla persona del Sig. Oubbad; [...]” avesse “deliberato di escludere il Sig. Oubbad da socio di Alice Soc. Coop., a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale per aver commesso un illecito nei confronti del Nostro Committente con conseguente lesione della fiducia di questi nei confronti della Cooperativa [...]. Tutto ciò con grave danno all'immagine della Nostra Cooperativa [...]”.

Rispetto a tali addebiti, il socio escluso Mohamed OUBBAD ha dimostrato, in particolare allegando copia del passaporto (Doc. 7 atto cit.), con timbro di entrata nel Marocco (in data 3 aprile 2013) e di uscita dal paese (in data 24 aprile 2013), di essere stato assente dal luogo di lavoro, ove sono stati riscontrati gli ammanchi, in tre delle quattro giornate in cui i furti venivano commessi (06/08/09.04.2013).

Con riguardo, invece, alla giornata del 30.03.2013 l'attore ha allegato i docc. 9 (prospetto paga marzo 2013) e 11 (cartellino marzo 2013), asserendo che la cooperativa non era stata in grado di fornire alcun riscontro oggettivo a sostegno delle accuse mosse nei suoi confronti.

In realtà, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, secondo cui il doc. 11 dimostrerebbe l'estraneità dell'attore ai fatti contestati, ciò che emerge dalla stampa del cartellino relativo a marzo 2013, è che in data 29 marzo 2013 Mohamed OUBBAD era entrato sul posto di lavoro alle ore 19:40, per poi uscirne alle ore 05:02 del giorno successivo. Tale documento è in realtà inconferente, in quanto il furto veniva commesso nelle prime ore del 30 marzo 2013, all'interno dell'orario di lavoro.

Nella testimonianza resa nel presente giudizio, in data 07.01.2016, Giuseppe La Rosa, capo cantiere della società convenuta, ha asserito di conoscere personalmente l'attore e di avere cognizione del fatto che nelle date contestate la società committente Centrale Adriatica aveva riscontrato degli ammanchi, e puntualmente ha dichiarato: “Confermo di aver visionato i filmati come riferito nel capitolo. Ricordo di aver riconosciuto i sig.ri Cisse Alpha, Errafa Youness, Ajjaoui Mohammed; mi ricordo anche di Oubbad Mohamed. In particolare ricordo che Oubbad era presente in una sola ripresa e che in quella ripresa si vede Oubbad prendere dei prodotti dalle mani di Errafa Youness e di averli occultati nel proprio giubbotto o in tasca. Ho visto Oubbad solo in quella occasione”. Le dichiarazioni del teste sono precise e circostanziate, e del tutto coerenti con la documentazione acquisita, inclusa quella prodotta dall'attore in relazione alla sua assenza dal territorio italiano nelle sole giornate del 06/08/09.04.2013, cosicché deve ritenersi provato, in base al contenuto della querela, alla documentazione ad essa allegata e alle dichiarazioni del teste La Rosa, che Mohamed OUBBAD ha commesso il furto in data 30 marzo 2013.

Sono stati infatti acquisiti i documenti allegati alla denuncia querela del 18.04.2013, sporta dal legale rappresentante della società committente Centrale Adriatica, ed in particolare il CD ROM della video-sorveglianza del magazzino sito in via Ragazzi del '99 n. 1/A di Reggio Emilia. Dalla visione del filmato relativo alla notte del 30.03.2013 (tra il minuto 12:20 e il minuto 14:20 circa), risultano le immagini riproducenti due soggetti che si appropriano della merce presente nel magazzino, nei termini descritti dal



teste Giuseppe La Rosa in sede di testimonianza, il quale ha potuto esattamente identificarli, in forza del suo rapporto di conoscenza personale con gli autori del furto, in ambito lavorativo, ove peraltro sono stati visti perpetrare il reato.

Non sono invece determinanti i verbali delle testimonianze assunte nel processo penale, dopo un notevole lasso temporale dai fatti (sette anni), dovendo ritenersi plausibile le incertezze in cui i testi sono incorsi.

Non può porsi in discussione la sussistenza del fatto di reato, commesso da Mohamed OUBBAD, che ha ricevuto la refurtiva, appena prelevata dal carrello del magazzino, dalle mani del complice e l'ha occultata sulla propria persona. Egli era pertanto ben consapevole della provenienza della merce dal centro commerciale. Dunque, l'azione così descritta, visionabile nel filmato e pedissequamente riportata in sede di testimonianza, in un orario in cui l'attore era presente in magazzino, accompagnata alla rilevazione degli ammanchi di merce riscontrati nella data di cui si discorre e confermati in sede di istruttoria, sono circostanze idonee a ritenere imputabile all'attore la condotta appropriativa.

Si osserva poi che il processo penale si è concluso con una sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e che come tale non può assumere efficacia di giudicato nel presente giudizio; purtuttavia, anche il giudice penale, nel pervenire a tale decisione, ha dato conto del fatto che non risultava l'evidenza di un'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p..

Devono ritenersi tardive, e comunque infondate, le altre deduzioni introdotte da parte attrice nella comparsa conclusionale, come quelle relative all'asserita indeterminatezza della contestazione, che peraltro risulta puntualmente definita sia nella lettera di rilievo disciplinare, sia nella comunicazione di esclusione dalla società, le quali richiamano la descrizione della condotta riportata nella querela, con tanto di indicazione precisa della merce sottratta in ciascuno dei giorni in cui sono stati perpetrati i furti.

Si rileva, in ogni caso, che *“nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, [...] non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese [...]”* (Cassazione civile sez. I, 18/11/2015, n. 23628), come di fatto è avvenuto nel presente giudizio.

Una volta dimostrato che in data 30.03.2013 Mohamed OUBBAD si è reso colpevole del fatto contestato, occorre valutare se l'esclusione del socio dalla società convenuta abbia costituito una reazione proporzionata al fatto o se, differentemente, come asserisce parte attrice, la sanzione irrogata sia stata “eccessiva e inadeguata a soddisfare quel principio di proporzionalità che deve appunto adeguare la sanzione al comportamento”.

Nella comunicazione inoltrata dalla società a Mohamed OUBBAD in data 09.05.2013, l'esclusione è giustificata per avere commesso il socio “un illecito nei confronti del



Nostro Committente con conseguente lesione della fiducia di questi nei confronti della Cooperativa [...]. Tutto ciò con grave danno all'immagine della Nostra cooperativa". Occorre, quindi, valutare se la condotta, nei termini contestati ed accertati, abbia integrato - declinandosi come "notevole inadempimento" e "grave inadempienza" ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale - motivo idoneo a giustificare l'esclusione del socio Mohamed OUBBAD dalla società convenuta.

In adesione all'orientamento giurisprudenziale per il quale l'impossessamento di beni aziendali giustifica *ex se* l'esclusione del socio a prescindere dalla identità, quantità dei beni sottratti e dal loro valore patrimoniale, si ritiene che i fatti accertati a carico di parte attrice inducano a ritenere legittima l'esclusione del socio dalla società cooperativa. Al riguardo si è affermato che *"quanto alla eccepita sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti, osserva il Tribunale che a prescindere dal valore dell'oggetto asportato, che nel presente caso è sicuramente di modesta entità, il furto di beni aziendali è sempre un gesto di rilevante gravità nell'ambito del rapporto di lavoro, ed è idoneo ad integrare una giusta causa di recesso datoriale, posto che all'evidenza determina il venire meno di qualunque fiducia nella persona autrice dell'indebita appropriazione"* (Tribunale Bologna sez. lav., 02/11/2022, n. 393).

A fortiori la regola *de qua*, dell'irrelevanza del valore dei beni oggetto della condotta appropriativa, è valida ove venga in rilievo (come è nel caso di specie), rispetto al soggetto cui tale condotta è rimproverata, non solo la sua qualità di lavoratore subordinato, ma anche quella di socio della cooperativa.

Come recentemente ribadito, *"nel caso di esclusione del socio dalla compagine sociale di tipo cooperativo spetta al giudice valutare in concreto i comportamenti tenuti dal socio escluso e la loro riconducibilità alle violazioni (eventualmente) previste nello statuto, tali da giustificare il provvedimento di esclusione. [...] In ogni caso il giudice deve dare conto della valutazione operata e non deve trascurare la rilevanza centrale che ha l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula il reciproco affidamento dei soci, il venir meno del quale costituisce il sostrato logico necessario di qualsiasi anche più specifica previsione statutaria di comportamenti implicanti l'esclusione"* (Tribunale Palermo Sez. spec. Impresa, 04/10/2021, n.3671).

Nel caso in esame si deve ritenere che le accertate condotte di appropriazione dei beni, poste in essere dal socio in data 30 marzo 2013, oltre ad inficiare il rapporto di fiducia tra questi e la cooperativa di appartenenza, abbia potuto pregiudicare l'immagine stessa della società e i rapporti di leale collaborazione stabiliti con la committente, col rischio di arrecare un danno economico derivante dalla compromissione delle relazioni commerciali.

Per le ragioni esposte, la domanda di parte attrice, volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità della delibera di esclusione del socio, adottata in data 09.05.2013, e la conseguente revoca della decisione, deve essere respinta, con conseguente impossibilità di ordinare la reintegra del socio escluso all'interno della compagine sociale, data la



natura del rapporto fra socio-lavoratore e società cooperativa, che *“si connota come posizione giuridica complessa nella quale il rapporto di lavoro e quello associativo”* (cui è riconosciuta natura pregiudiziale) *“sono legati da un nesso genetico e funzionale in forza del quale essi stanno o cadono insieme”* (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2016, n. 6373).

Ne consegue, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento del danno, proposta da parte attrice in relazione ad iniziative della società che si sono rivelate del tutto legittime.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della domanda di risarcimento del danno.

P.Q.M.

Il Tribunale – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, ritenuta la propria competenza, così provvede:

- respinge le domande proposte da Mohamed OUBBAD nei confronti di ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA;
- condanna Mohamed OUBBAD alla refusione, in favore di ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.835,00, oltre IVA, CPA, 15 % per spese generali.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'1 dicembre 2022.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Rita CHIERICI

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio FLORINI

